

XVI LEGISLATURA

COMMISSIONI 1^a e 11^a RIUNITE
1^a (Affari Costituzionali)
11^a (Lavoro, previdenza sociale)

MERCOLEDÌ 14 APRILE 2010
31^a Seduta

Presidenza del Presidente della 11^a Commissione

GIULIANO

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE REFERENTE

(1473) Delega al Governo per la regolamentazione e prevenzione dei conflitti collettivi di lavoro con riferimento alla libera circolazione delle persone

(1409) ICHINO ed altri. - Disposizioni per la regolazione del conflitto sindacale nel settore dei trasporti pubblici

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore per la Commissione lavoro e previdenza sociale **GIULIANO** (PdL) traccia un *excursus* storico concernente la definizione dei limiti interni ed esterni al diritto di sciopero, effettuata dalla giurisprudenza costituzionale e ordinaria. Dopo aver ricordato che il diritto di libertà dell'organizzazione sindacale e il diritto di sciopero sono strumenti tipici di attuazione dell'articolo 3, secondo comma, della Costituzione, sottolinea che rispetto alla complessità del quadro economico e sociale di riferimento il conflitto collettivo assume una posizione mobile che necessita dell'accettazione da parte dei lavoratori di un bilanciamento continuo del diritto al conflitto con altri diritti costituzionali, nonché dell'accertamento da parte dell'opinione pubblica della giustizia delle rivendicazioni degli stessi lavoratori. Sottolinea che la Costituzione accoglie il diritto di sciopero come valore a condizione che esso sia istituzionalizzato, il che è effettivamente accaduto per opera della giurisprudenza e del legislatore.

Ripercorre quindi la giurisprudenza costituzionale e ordinaria che ha riconosciuto il diritto di sciopero come diritto assoluto della persona, escludendo in un primo momento le ipotesi di forme atipiche, ma ammettendo il cosiddetto sciopero economico politico, diretto ad esercitare una pressione sulla pubblica autorità per indurla ad assumere provvedimenti sulle condizioni del lavoro. Successivamente, sempre in via giurisprudenziale, sono venuti meno i limiti interni al diritto di sciopero e sono state considerate ammissibili anche le forme di protesta collettive non riconducibili alla nozione di sciopero intesa tradizionalmente come astensione dal lavoro collettiva e totale.

Per quanto riguarda i limiti esterni al diritto di sciopero, derivanti dalla necessità di coordinare il riconoscimento di tale diritto con gli altri valori costituzionali, ricorda che la Corte ha dichiarato l'illegittimità della perseguibilità penale dello sciopero, salva la necessità di salvaguardare il nucleo degli interessi generali assolutamente preminenti, e ha fatto emergere la nozione di "minimo di prestazioni" tale da soddisfare la salvaguardia delle funzioni o servizi pubblici essenziali. È stata così introdotta la distinzione tra servizi pubblici, nei quali lo sciopero può essere legittimamente esercitato, e servizi pubblici essenziali, nei quali lo sciopero rimaneva sanzionabile.

Anche il movimento sindacale ha contribuito a garantire l'efficienza dei servizi pubblici essenziali nelle fasi di lotta sindacale mediante un sistema di autoregolamentazione e l'applicazione di codici di comportamento, come ad esempio il codice generale approvato nel gennaio 1980; successivamente, nel luglio 1986, il Governo e le organizzazioni sindacali stipularono un protocollo d'intesa con il quale gli stessi sindacati si impegnavano a definire per ogni comparto dell'impiego pubblico ai fini della contrattazione collettiva un codice di autoregolamentazione. Prima del 1990 il Governo è intervenuto sulla disciplina del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali limitatamente ad alcuni casi, segnatamente le forze armate, le forze di polizia e i controllori di volo.

Si sofferma quindi sulla legge n. 146 del 1990, che ha introdotto una disciplina sullo sciopero nel settore dei servizi pubblici essenziali, dando così parziale attuazione all'articolo 40 della Costituzione. La legge è diretta a contemperare il diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona costituzionalmente garantiti. A tal fine individua una serie di limiti all'esercizio del diritto di sciopero e affida alle parti sociali il compito di individuare consensualmente le prestazioni indispensabili. Sottolinea che tale legge è applicabile anche a forme di lotta sindacale diverse dallo sciopero, a prescindere dalla loro antiggiuridicità, in quanto tutela l'interesse degli utenti a fruire dei servizi necessari all'adempimento dei diritti costituzionalmente garantiti. Il discrimine tra legittimità e illegittimità di una forma di protesta è definito dal limite della corrispettività dei sacrifici, con riferimento non all'interesse dell'impresa, bensì a quello dell'utente. Inoltre, in base al principio della preminenza dell'interesse dell'utente, il legislatore considera irrilevante la distinzione tra lavoro autonomo e subordinato e, recependo un indirizzo espresso dalla Corte costituzionale, ha esteso i limiti anche all'astensione collettiva da parte dei lavoratori autonomi o piccoli professionisti che incida sulla funzionalità dei servizi pubblici essenziali.

Dopo aver illustrato nel dettaglio le linee fondamentali della legge n. 146 nella versione originaria e le innovazioni introdotte con la legge n. 83 del 2000, si sofferma sul contenuto del disegno di legge n. 1473, d'iniziativa del Governo. Esso reca una delega per la revisione della normativa dello sciopero dei servizi pubblici essenziali, con riferimento ai settori o alle attività che incidono sul diritto alla mobilità e alla libertà di circolazione. Le finalità generali sono di favorire il funzionamento di un libero e responsabile sistema di buone relazioni industriali e di conseguire un migliore e più effettivo contemperamento tra diritto di sciopero e diritto alla mobilità e alla libera circolazione delle persone. Dà conto dei principi e criteri direttivi individuati dall'articolo 1, comma 2, che valgono anche come principi ispiratori per gli accordi collettivi e i codici di autoregolamentazione, ovvero per le regolamentazioni provvisorie da parte della Commissione di garanzia, ridenominata "Commissione per le relazioni di lavoro"; sottolinea che il Governo, nella definizione dei decreti legislativi, potrà tenere conto anche degli avvisi comuni resi dalle parti sociali.

Dà poi conto dell'articolo 2, che delega il Governo ad adottare decreti legislativi per rivedere e aggiornare il regime sanzionatorio, con specifico riferimento al fenomeno degli scioperi spontanei; precisa che la delega in questione riguarda tutti i servizi pubblici essenziali e non solo i settori o le attività che incidono sui diritti alla mobilità e alla libertà di circolazione, come indicato dal titolo del disegno di legge.

Si riserva infine di integrare la propria relazione nelle sedute successive, anche in riferimento al disegno di legge n. 1409.

Il senatore [BENEDETTI VALENTINI](#) (*PdL*), relatore per la Commissione affari costituzionali, si riserva di intervenire in una seduta successiva per una illustrazione dei disegni di legge.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il senatore [ICHINO](#) (*PD*) suggerisce l'opportunità di richiedere al Presidente del Senato di assegnare congiuntamente alle Commissioni 1^a e 11^a l'esame in sede referente del disegno di legge n. 1170 (Disposizioni in materia di sciopero virtuale), attualmente assegnato alla sola Commissione lavoro e previdenza sociale; in tal modo sarà possibile trattare quel disegno di legge insieme ai disegni di legge nn. 1409 e 1473.

Il senatore [ROILO](#) (*PD*) ritiene inopportuna l'unificazione proposta dal senatore Ichino, osservando che la materia dello sciopero virtuale è distinta dalla regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e che diversa è l'impostazione del disegno di legge n. 1170, nel quale non sono contenute deleghe al Governo.

Il senatore [BENEDETTI VALENTINI](#) (*PdL*), relatore per la 1^a Commissione sui disegni di legge nn. 1409 e 1473, propone di rinviare una decisione sulla proposta del senatore Ichino, in modo da valutare più approfonditamente il contenuto del disegno di legge n. 1170. Osserva, inoltre, che anche la Commissione giustizia potrebbe avere interesse a svolgere in sede referente l'esame dei disegni di legge nn. 1409 e 1473.

Il senatore [CASTRO](#) (*PdL*), pur accedendo al suggerimento di rinviare una decisione sull'argomento ad una prossima seduta, esprime tuttavia perplessità sulla proposta del senatore Ichino. Considera

comunque esorbitante l'ipotesi che i disegni di legge nn. 1409 e 1473 siano assegnati per l'esame in sede referente anche alla Commissione giustizia.

Il senatore **ICHINO** (*PD*) reputa illogico non trattare il disegno di legge n. 1170, in materia di sciopero virtuale, congiuntamente ai disegni di legge sulla disciplina dello sciopero nei servizi pubblici essenziali, in quanto le due materie sono state ricondotte dallo stesso Governo contestualmente nel disegno di legge n. 1473.

Il presidente relatore **GIULIANO** (*PdL*) propone infine di rinviare una decisione sulla proposta avanzata dal senatore Ichino ad una prossima seduta.
Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

La seduta termina alle ore 16,30.

COMMISSIONI 1^a e 11^a RIUNITE
1^a (Affari Costituzionali)
11^a (Lavoro, previdenza sociale)

MERCOLEDÌ 21 APRILE 2010
32^a Seduta

Presidenza del Presidente della 11^a Commissione
GIULIANO

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

(1473) Delega al Governo per la regolamentazione e prevenzione dei conflitti collettivi di lavoro con riferimento alla libera circolazione delle persone

(1409) ICHINO ed altri. - Disposizioni per la regolazione del conflitto sindacale nel settore dei trasporti pubblici

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 14 aprile scorso.

Il senatore **BENEDETTI VALENTINI** (*PdL*), relatore per la Commissione affari costituzionali, intervenendo per integrare le considerazioni svolte nella seduta precedente dal relatore per la Commissione lavoro, presidente Giuliano, condivide la scelta del Governo di procedere a una regolamentazione delle modalità di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali che incidono sulla mobilità delle persone attraverso lo strumento della legge delega: a tal fine il disegno di legge n. 1473 indica una serie di principi e criteri direttivi allo scopo di bilanciare l'interesse dei cittadini alla mobilità con il diritto di sciopero. Sottolinea, tra l'altro, il rilievo dell'articolo 5, comma 1, che include gli eventuali avvisi comuni resi dalle parti sociali tra gli elementi di cui il Governo può tenere conto nell'esercizio della delega.

Si sofferma quindi sul tema della rappresentatività delle organizzazioni sindacali, che ricorre in numerose disposizioni del testo in esame, ricordando che si tratta di una questione irrisolta, visto che tuttora perdura la mancata attuazione dell'articolo 39, terzo comma, della Costituzione.

Ricorda che l'articolo 2, che reca la delega per la revisione e il potenziamento del sistema sanzionatorio di cui alla legge n. 146 del 1990, riguarda tutti i servizi pubblici essenziali e non solo quelli che hanno riflesso sulla mobilità e sulla libera circolazione delle persone, il che implica un giudizio del legislatore in ordine al fatto che solo i servizi la cui interruzione impedirebbe la mobilità dei cittadini possono tollerare una limitazione nelle modalità di esercizio del diritto di sciopero. L'articolo 2 corrisponde all'esigenza di aggiornare il sistema sanzionatorio per la violazione delle regole sul conflitto, tenendo conto della gravità della violazione ovvero del danno arrecato al servizio pubblico. In proposito, sottolinea la possibilità di prevedere figure di illeciti amministrativi da sanzionare con una pena pecuniaria.

Dà conto anche dell'articolo 4, in materia di comunicazione della proclamazione dello sciopero, e dell'articolo 5, comma 2, che prevede la possibilità di redigere entro due anni un testo unico delle disposizioni in materia di diritto di sciopero.

Commenta anche il disegno di legge n. 1409, che ai sensi dell'articolo 1, comma 4, non si applica alle forme di lotta sindacale diverse dall'astensione collettiva dal lavoro e in particolare allo sciopero virtuale. Il comma 5 stabilisce inoltre che le disposizioni cessano di applicarsi in presenza di un accordo collettivo ratificato dalla Commissione di garanzia.

Gli articoli 2 e 3 disciplinano la proclamazione dello sciopero; l'articolo 4, comma 1, prevede che gli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico siano prorogati per un periodo corrispondente al tempo di riduzione della funzionalità del servizio, mentre il comma 2 stabilisce che i contributi pubblici siano ridotti in proporzione al periodo di sospensione del servizio.

Il senatore **PASSONI** (*PD*) domanda quale *ratio* abbia la scelta, contenuta nel disegno di legge governativo, di prevedere un regime sanzionatorio omogeneo per tutti i servizi pubblici essenziali e di disciplinare con maggiore rigore l'esercizio del diritto di sciopero solo per i servizi pubblici essenziali il cui funzionamento può incidere sulla mobilità e sulla libera circolazione dei cittadini.

Il relatore **BENEDETTI VALENTINI (PdL)** si riserva di approfondire tale questione e le altre che emergeranno nel dibattito, anche sulla scorta dell'interlocuzione con il Governo.

Il presidente **GIULIANO** informa che il rappresentante del Governo non ha potuto partecipare alla seduta odierna delle Commissioni riunite in quanto impegnato presso l'altro ramo del Parlamento, dove si svolge la discussione del disegno di legge delega in materia di lavoro pubblico e privato. Assicura che la Presidenza solleciterà il Governo a una assidua partecipazione alle prossime sedute, considerato il rilievo delle iniziative legislative in esame. Prospetta quindi l'opportunità di svolgere un ciclo di audizioni propedeutiche allo svolgimento della discussione generale.

Convergono il senatore **ROILO (PD)** e la senatrice **INCOSTANTE (PD)**, nonché il relatore **BENEDETTI VALENTINI (PdL)**.

Il presidente **GIULIANO** invita infine i Gruppi parlamentari a indicare una lista di esperti e associazioni rappresentative di interessi, da convocare in audizione. Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

COMMISSIONI 1^a e 11^a RIUNITE
1^a (Affari costituzionali)
11^a (Lavoro, previdenza sociale)

MARTEDÌ 22 FEBBRAIO 2011
45^a Seduta

Presidenza del Presidente della 11^a Commissione
GIULIANO

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE REFERENTE

(1473) Delega al Governo per la regolamentazione e prevenzione dei conflitti collettivi di lavoro con riferimento alla libera circolazione delle persone

(1409) ICHINO ed altri. - Disposizioni per la regolazione del conflitto sindacale nel settore dei trasporti pubblici

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il **PRESIDENTE** ricorda nella seduta del 21 aprile, si era convenuto di svolgere un ciclo di audizioni in sede informale, prima dello svolgimento della discussione generale. Comunica che a tal fine finora da parte dei Gruppi parlamentari sono stati indicati i seguenti soggetti: organizzazioni sindacali confederali, dei trasporti e della pubblica amministrazione; associazioni dei datori di lavoro; CNEL; AIDLASS (Associazione Italiana di Diritto del Lavoro e della Sicurezza Sociale); AISRI (Associazione italiana di studio delle relazioni industriali); Presidente della Commissione di Garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali; Associazioni dei consumatori; ANCI, UPI; Conferenza Stato-Regioni. Conclude, invitando i Gruppi parlamentari a far pervenire alla Presidenza eventuali ulteriori indicazioni.

Il senatore **ROILO** (PD) ritiene che il prosieguo dell'esame congiunto debba essere concordato previamente in una riunione degli Uffici di Presidenza riuniti, ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento.

Il senatore **CASTRO** (PdL) osserva che la ripresa dell'esame era stata richiesta da parte del suo Gruppo in sede di Ufficio di Presidenza della Commissione lavoro, previdenza sociale e non erano state fatte obiezioni.

Il **PRESIDENTE** ricorda che nella stessa seduta del 21 aprile, quando si convenne sullo svolgimento delle audizioni, il senatore Roilo e la senatrice Incostante, oltre al relatore Benedetti Valentini, si espressero in modo favorevole.

La senatrice **INCOSTANTE** (PD) ribadisce la richiesta del suo Gruppo di valutare l'opportunità di riprendere l'esame in una riunione degli Uffici di Presidenza, anche ai fini dell'avvio del ciclo di audizioni, che peraltro ritiene utile per acquisire elementi informativi ai fini dello svolgimento dei lavori.

Il senatore **ROILO** (PD) precisa che più in generale in sede di Uffici di Presidenza riuniti si potrà valutare l'effettiva priorità rispetto ad altri provvedimenti.

Il senatore **CASTRO** (PdL) rammenta che sul rinvio dell'esame si convenne esclusivamente in considerazione della circostanza che la Commissione affari costituzionali era impegnata nell'esame di altri importanti provvedimenti. Dai Gruppi dell'opposizione non è stata contraddetta l'opportunità di una sollecita ripresa dell'esame.

Il **PRESIDENTE** prende atto della sottolineatura del senatore Castro. Tuttavia, considerata la richiesta avanzata dai senatori del Gruppo PD, propone di rinviare il seguito dell'esame congiunto e

di convocare una seduta degli Uffici di Presidenza riuniti, integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, nonché un'ulteriore seduta delle Commissioni riunite.
Convengono le Commissioni riunite.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

Omissis

La seduta termina alle ore 14,20.

COMMISSIONI 1^a e 11^a RIUNITE
1^a (Affari Costituzionali)
11^a (Lavoro, previdenza sociale)

MERCOLEDÌ 15 GIUGNO 2011
47^a Seduta

Presidenza del Presidente della 11^a Commissione
GIULIANO

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE REFERENTE

(1473) Delega al Governo per la regolamentazione e prevenzione dei conflitti collettivi di lavoro con riferimento alla libera circolazione delle persone

(1409) ICHINO ed altri. - Disposizioni per la regolazione del conflitto sindacale nel settore dei trasporti pubblici

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 21 aprile 2010 e rinviato nella seduta del 22 febbraio 2011.

Ha inizio la discussione generale.

Il senatore **ROILO** (PD) si sofferma su alcune disposizioni del disegno di legge n. 1473, che, a suo avviso, non sono condivisibili. Anzitutto, ritiene che la previsione, all'articolo 1, comma 2, lettera b), di una dichiarazione preventiva di adesione allo sciopero da parte del singolo lavoratore si configuri come una limitazione della libertà di sciopero, come pure la delega, prevista all'articolo 2, per una revisione del regime sanzionatorio nel caso di violazione delle regole sul conflitto anche da parte dei singoli lavoratori. Inoltre, all'articolo 3 si attribuiscono alla Commissione per le relazioni di lavoro - nuova denominazione della Commissione di garanzia - alcuni compiti impropri, in particolare la verifica della rappresentatività degli attori sociali, senza che si sia dato luogo a una legge sulla rappresentatività, come viene sollecitato da tutte le parti sociali. Infine, all'articolo 5, segnala la delega ad apportare ulteriori modifiche e integrazioni, con la possibilità di redigere un testo unico delle disposizioni in materia di diritto di sciopero, ritenendo che la materia dovrebbe essere regolata direttamente dal Parlamento, trattandosi dell'attuazione di un diritto costituzionale. Più in generale, il motivo di obiezione della sua parte politica riguarda la proposta di affidare al Governo il compito di regolare una materia assai critica. Inoltre, è inaccettabile la contrapposizione, perfino nel titolo del disegno di legge, tra il diritto di sciopero e la libera circolazione delle persone, interpretata in modo estensivo dall'articolo 1, che riguarda lo sciopero "nei settori o nelle attività che incidano sul diritto alla mobilità e alla libertà di circolazione" e non solo, come ipotizzato nel disegno di legge n. 1409, nel settore del trasporto pubblico.

Ricorda che le organizzazioni confederali dei lavoratori, in occasione delle audizioni davanti alla Commissione lavoro, in relazione all'esame - presso quella Commissione - dei disegni di legge nn. 1337 e 2435, in materia di rappresentanze sindacali, hanno sottolineato l'opportunità di attendere il conseguimento di un avviso comune attraverso un confronto ampio. Condividendo tale esigenza, a nome del suo Gruppo, chiede che nel frattempo il seguito dell'esame dei disegni di legge in titolo sia rinviato, al fine di tenere conto delle priorità indicate dalle organizzazioni dei lavoratori, in particolare la disciplina sulla rappresentanza e la esigibilità degli accordi.

Il senatore **CASTRO** (PdL) sottolinea l'urgenza di una riforma dei compiti affidati alla Commissione di garanzia e dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici, visto l'impatto che la crisi economica determina anche nei rapporti fra i diritti costituzionali dei lavoratori e quelli di tutte le persone in termini di mobilità e libertà di circolazione. Ritiene che il proseguimento dell' *iter* non sia di ostacolo al raggiungimento di un avviso comune da parte delle organizzazioni sindacali, e anzi rappresenti uno stimolo virtuoso e un incoraggiamento a raggiungere quell'esito. In proposito, ribadisce l'adesione convinta della sua parte politica al principio di sussidiarietà e quindi la disponibilità a recepire e a ratificare l'accordo che si realizzasse tra le parti sociali. Invece, di fronte a una eventuale inerzia, il Parlamento non dovrebbe rinunciare al suo compito legislativo.

Il senatore **ICHINO** (*PD*) osserva che le argomentazioni svolte dal senatore Castro sono in parte condivisibili, ma nel complesso incoerenti. Se il Parlamento intende esercitare una funzione di stimolo a favore del raggiungimento di un accordo tra le confederazioni sindacali, il confronto deve essere aperto su tutti i temi oggetto del dibattito, in particolare sulla rappresentanza e sulla disciplina della contrattazione collettiva, fattori essenziali per l'attuazione dell'articolo 39 della Costituzione. In realtà, a suo avviso, l'accelerazione che la maggioranza intende imprimere alla disciplina del diritto di sciopero nei settori che incidono sulla libera circolazione delle persone denota lo squilibrio politico con cui si affronta la materia.

D'altronde, la richiesta di rinvio avanzata dal senatore Roilo, che egli condivide, non ha un intento dilatorio e tiene conto della necessità di favorire, anziché anticipare, il confronto fra le organizzazioni dei lavoratori sugli aspetti più rilevanti del diritto sindacale.

Rivolgendosi alla Presidenza segnala, inoltre, l'esigenza - comune sia ai disegni di legge in titolo sia a quelli in materia di rappresentanza, assegnati alla Commissione lavoro - di concentrare l'esame in un periodo di tempo definito, in quanto la frammentazione del dibattito non favorisce il confronto e l'esito favorevole dell'*iter*.

Conclude, ribadendo la proposta di attendere il conseguimento di un avviso comune da parte delle organizzazioni sindacali, salva la possibilità di un intervento legislativo provvisorio in caso di inerzia. Nel caso in cui la maggioranza si orienti invece a proseguire l'esame, è opportuno ampliare il dibattito agli altri rilevanti aspetti delle relazioni sindacali.

Il presidente **GIULIANO**, in replica alle obiezioni del senatore Ichino sull'andamento dei lavori nelle Commissioni riunite sui disegni di legge in esame e nella Commissione lavoro su quelli in materia di rappresentanza, osserva che sia le audizioni sia l'esame di merito si sono svolti secondo i canoni usuali di ordine e di successione logica e procedurale, nei tempi adeguati e possibili, secondo proposte avanzate anche dai Gruppi di opposizione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

COMMISSIONI 1^a e 11^a RIUNITE
1^a (Affari Costituzionali)
11^a (Lavoro, previdenza sociale)

MERCOLEDÌ 22 GIUGNO 2011
48^a Seduta

Presidenza del Presidente della 11^a Commissione
GIULIANO

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Bellotti.
La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE REFERENTE

(1473) Delega al Governo per la regolamentazione e prevenzione dei conflitti collettivi di lavoro con riferimento alla libera circolazione delle persone

(1409) ICHINO ed altri. - Disposizioni per la regolazione del conflitto sindacale nel settore dei trasporti pubblici

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il senatore **ROILO** (PD) ricorda le considerazioni svolte nella seduta del 15 giugno e ribadisce la richiesta di rinviare il seguito dell'esame.

Il senatore **CASTRO** (PdL) esprime riserve sulla richiesta di rinvio avanzata dal senatore Roilo, che sembra sorretta da motivazioni dilatorie. Tuttavia, un breve rinvio potrebbe essere opportuno, in attesa dell'avvio del negoziato tra le parti sociali che investe materie oggetto del provvedimento.

Il **PRESIDENTE**, in mancanza di altre richieste di intervento, dichiara chiusa la discussione generale e propone di rinviare il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta, che potrebbe tenersi giovedì 30 giugno, alle ore 8,30, riservandosi di verificare, per quella data, gli altri impegni delle due Commissioni e la disponibilità del Governo a svolgere la propria replica.

Le Commissioni riunite convengono.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 8,45.